

**STATUTO**  
**"G.A.L. MAGNA GRECIA - società consortile a responsabilità limitata"**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una società mista pubblico-privata nella forma di società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile denominata: **"G.A.L. MAGNA GRECIA - società consortile a responsabilità limitata"** o anche, in forma abbreviata, **"G.A.L. MAGNA GRECIA S.c. a r.l."**.

**Articolo 2 - Sede**

La società ha sede legale nel Comune di Grottaglie.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere disposto con decisione del Consiglio di amministrazione da iscriverne, ai sensi di legge, nel competente Registro delle Imprese; nelle altre ipotesi il trasferimento della sede è deliberato dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.

Il Consiglio di amministrazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

**Articolo 3 - Durata**

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta, salvo proroga deliberata dall'assemblea dei soci ai sensi di legge. La società potrà essere sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 codice civile.

**Articolo 4 - Scopo ed oggetto**

La società non ha scopi di lucro ed ha per scopo la valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali. Gli eventuali risultati positivi di bilancio dovranno essere reinvestiti per le finalità della società consortile.

La società è costituita, in via prioritaria ma non esclusiva, per realizzare sul territorio le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito dell'approccio pluri-fondo deliberato dalla Regione Puglia, in particolare mediante utilizzo congiunto dei fondi FEASR.

La società, quale configurazione del Gruppo Azione Locale in attuazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) del PSR Puglia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 8412 del 24/11/2015 e dalla Giunta Regionale della Puglia con Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, intende svolgere tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo rurale, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio - economiche e culturali del territorio in cui opera.

L'attività della società è diretta all'attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile integrate, di elevata qualità ed adeguate al contesto locale, concernenti la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, di potenziamento dell'ambiente economico, di innovazione e qualificazione del sistema produttivo locale al fine di contribuire a creare posti di lavoro e a migliorare la capacità organizzativa delle anzidette comunità.

Tale attività si articola in tre azioni progettuali che si sviluppano nell'ambito di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalle normative regionali, nazionali e comunitarie:

- a) Sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale, a carattere territoriale e integrato, fondate su un approccio ascendente e sul partenariato orizzontale;
- b) Sostegno a forme di cooperazione inter-territoriale, transnazionale e transfrontaliero;
- c) Disponibilità a partecipare alla creazione di reti tra tutti i territori rurali della comunità europea e tra gli operatori dello sviluppo rurale.

La società potrà intraprendere ogni attività prevista per l'attuazione delle finalità di cui sopra ed ogni altra azione contemplata da programmi comunitari, nazionali e regionali coerenti con gli obiettivi di cui al presente articolo.

La società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale e svolgere attività di coordinamento e gestione tecnico amministrativa di progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale, anche assumendo deleghe da parte degli enti locali.

Oggetto della società sarà quindi lo svolgimento delle attività di seguito elencate:

- a) L'elaborazione e l'attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) come definito nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Puglia.
- b) La costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio sia tramite l'effettuazione di una adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale definire una strategia globale di sviluppo rurale, sia attraverso l'offerta di servizi e assistenza agli operatori locali;
- c) L'incentivazione del turismo rurale tramite la valorizzazione in loco dei numerosi siti con particolare interesse storico, culturale, ambientale e artigianale e l'attuazione di iniziative di marketing territoriale e di promozione dei prodotti agroalimentari, artigianali caratteristici del territorio.
- d) Lo sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali dell'unione europea mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e know-how.
- e) Monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale anche attivando sinergie all'interno dei diversi soggetti consorziati.
- f) Organizzazione di incontri di informazione/formazione sulle opportunità selezionate, rivolti agli operatori potenzialmente interessati e finalizzati allo sviluppo di capacità progettuali e all'utilizzo dei programmi di finanziamento disponibili ai vari livelli (comunitari e/o nazionali e/o regionali).
- g) L'assistenza progettuale ed amministrativa agli attori locali promotori di progetti ai vari livelli (comunitari e/o nazionali e/o regionali) e monitoraggio dell'iter istruttorio delle proposte presentate.
- h) La partecipazione diretta a programmi comunitari e/o nazionali e/o regionali d'interesse per lo sviluppo del proprio territorio e presentazione di progetti alla Commissione europea e/o alle Autorità Nazionali preposte (Ministeri ecc.) e/o Regionali (Giunta, Assessorati, ecc.) attivando eventualmente i necessari partenariati transnazionali.

La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari connesse con la realizzazione degli scopi sociali; potrà

infine partecipare ad altri organismi consorziali ed associativi con oggetto affine o connesso al proprio.

**TITOLO II**  
**CAPITALE SOCIALE - SOCI-TRASFERIMENTO DELLE QUOTE- AMMISSIONE SOCI-**  
**FINANZIAMENTI SOCI- OBBLIGHI- RECESSO- ESCLUSIONE**  
**Articolo 5 - Capitale sociale.**

Il capitale sociale è di Euro 30.000,00 (euro trentamila e centesimi zero) ripartito in quote

Ogni socio non potrà avere una quota di partecipazione inferiore al 3/1000 (tre per mille) del capitale.

**Articolo 6- Soci**

Possono essere soci della società consortile tutti i soggetti, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, ivi compresi Enti e Associazioni, e più precisamente:

- a) per la componente pubblica: Comuni e altri enti pubblici;
- b) per la componente privata: OOPP (organizzazioni datoriali agricole); altri portatori di interessi collettivi presenti nel partenariato socio economico del PSR o nell'elenco del CNEL; soggetti privati non esercitanti attività agricola; soggetti privati esercitanti attività agricola.

Tutti i soci, loro amministratori e legali rappresentanti dovranno essere in possesso di requisiti di moralità ed onorabilità tali da non determinare incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione od interdizione dai pubblici uffici, e non dovranno trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 31.12.2012 n.235 e successive modifiche od integrazioni.

Il domicilio dei soci, per quanto si riferisce ai rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese o da comunicazioni scritte inviate dal socio alla società.

**ARTICOLO 7 - Trasferimento delle quote di capitale sociale**

Le quote sociali possono essere trasferite per atto tra vivi, a qualunque titolo a soggetti aventi i requisiti per l'ammissione a socio indicati nel precedente art. 6 a condizione che il trasferimento non modifichi l'assetto e la composizione societaria quali - quantitativa

Il trasferimento potrà avvenire solo previa verifica del consiglio di amministrazione che dovrà decidere a maggioranza dei consiglieri in carica.

Si applica la disciplina riportata al successivo articolo 8.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 bis e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

In caso di riduzione del capitale derivante da recesso o da esclusione dei soci, i costi notarili ed accessori saranno a carico dei soci recedenti o esclusi.

E' in ogni caso escluso il diritto di opzione.

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da loro posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 del c.c.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2471bis c.c.

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte.

#### **Articolo 8-Ammissione di soci.**

L'ammissione di soci avviene per acquisto di partecipazioni ovvero per sottoscrizione di aumento del Capitale Sociale.

In entrambi i casi l'ammissione di nuovi soci è subordinata alla preventiva approvazione da parte dell'Organo Amministrativo, che dovrà tra l'altro verificare il permanere degli equilibri sociali, al quale l'aspirante socio dovrà indirizzare specifica e circostanziata richiesta.

L'aspirante socio è obbligato a fornire all'Organo Amministrativo tutta la documentazione ritenuta necessaria per valutare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 8 del presente Statuto.

Nella richiesta di ammissione, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e del Regolamento, ove approvato, nonché delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

Se la domanda di ammissione viene accolta, il nuovo socio deve provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio e comunque prima dell'eventuale assemblea straordinaria, a versare le quote sociali e successivamente tutte le spese generali sostenute dalla società per il suo ingresso.

Ciascun socio si impegna ai sensi dell'art. 2603 n.3 c.c.:

a) ad agire in conformità degli accordi presi nei confronti della società o da quest'ultima nei confronti dei terzi;

b) a comunicare alla società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa e a consentire gli accertamenti

opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società;

c) a mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a conoscenza a causa della loro partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio;

d) al rispetto del regolamento, ove approvato dall'Assemblea dei soci.

#### **Articolo 9 - Finanziamento dei soci**

I soci possono effettuare finanziamenti alla società nel rispetto della normativa vigente.

I finanziamenti con diritto a restituzione possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Il rimborso del finanziamento dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Ai fini del precedente comma si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

#### **Articolo 10 - Obblighi dei soci**

I soci si obbligano a partecipare all'attività della società e alla scrupolosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, se emanato, e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per il funzionamento della società il consiglio di amministrazione può proporre all'assemblea, in sede di presentazione del bilancio di previsione, di stabilire una quota annuale contributiva dovuta dai singoli soci. Detta quota contributiva dovrà essere motivata a fronte di spese essenziali e per le quali non sia possibile ricorrere ad altre forme di copertura e, di norma, non potrà comportare un impegno economico eccedente il valore della quota di partecipazione del singolo socio salvo il diritto di recesso di cui all'articolo successivo.

#### **Articolo 11 - Recesso**

E' consentito ai soci il recesso dalla società consortile.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano nei seguenti casi:

- a) cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo della società;
- b) fusione o scissione;
- c) trasferimento della sede legale all'estero;
- d) proroga del termine di durata della società e se la durata della società diventa a tempo indeterminato;
- e) aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni esclusivamente a terzi;
- f) modifica dei diritti eventualmente attribuiti ai soci dall'atto costitutivo, riguardanti l'amministrazione della società;
- g) revoca dello stato di liquidazione;
- h) eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- i) introduzione o rimozione di nuovi vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- l) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società.
- m) partecipazione diretta a nuovi programmi di finanziamento disponibili ai vari livelli comunitari e/o nazionali e/o regionali.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Possono altresì recedere i soci che hanno perso i requisiti richiesti per l'ammissione.

I Comuni potranno recedere dalla società anche nelle seguenti ipotesi:

- a) sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari che rendano la partecipazione alla società non consentita ovvero non coerente o funzionale alle finalità istituzionali ovvero prevedano regole societarie specifiche che confliggano con lo statuto;
- b) decisioni dell'assemblea o del consiglio di amministrazione o soggetti delegati da cui discendano effetti, vincoli od oneri non compatibili con lo specifico assetto normativo degli enti locali, ovvero con i vincoli di finanza pubblica e gli equilibri economico, finanziari e patrimoniali, ovvero azioni non coerenti con la programmazione politico-gestionale.

Il recesso deve essere esercitato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al consiglio di amministrazione della società entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione giunge presso la sede della società.

Al recesso consegue il solo rimborso di un importo pari alla differenza tra quanto versato a titolo di capitale sociale ed ancora esistente al momento del recesso e le spese ed oneri a sostenersi dalla società per l'attuazione del recesso stesso.

Il rimborso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla data di efficacia del recesso. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, sempre nel rispetto del limite di partecipazione al capitale sociale così come riportato al precedente artt. 5. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, resta privo di efficacia se la delibera che lo ha legittimato viene revocata o se viene deliberato lo scioglimento della società.

#### **Articolo 12 - Esclusione**

Possono essere esclusi, con deliberazione adottata dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, i soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed a tutte le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali quando l'inadempimento sia di particolare gravità;
- b) che abbiano perso i requisiti di cui al precedente articolo 8, cessato la propria attività, siano stati posti in liquidazione, siano stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa.

Il socio non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione, fatta in ogni caso salva la facoltà di esporre in assemblea le proprie ragioni.

Per il rimborso, si applicano le disposizioni relative al recesso, esclusa però la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEE**

#### **ARTICOLO 13 - Assemblea dei soci**

L'assemblea, regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

#### **ARTICOLO 14 Assemblee ordinarie e straordinarie**

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Quando a giudizio del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti dalla legge, esigenze eccezionali e giustificate lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata dal Consiglio di

amministrazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le Assemblee, inoltre, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che questi lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o fax o messaggio di posta elettronica (per questi ultimi, previa comunicazione scritta dei soci alla società del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica), almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; lo stesso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della convocazione e degli argomenti da trattare; esso può contenere anche l'indicazione della seconda convocazione, per il caso in cui la prima non dovesse raggiungere il numero legale o andasse deserta.

Le assemblee dovranno tenersi normalmente nella sede sociale; il Consiglio di amministrazione tuttavia può convocarle anche altrove, purchè in Italia

#### **Articolo 15 - Partecipazioni alle assemblee**

Possono partecipare all'assemblea tutti i soci che risultino tali almeno cinque giorni prima di quello fissato per la discussione.

Gli enti e le società intervengono in assemblea in persona del legale rappresentante.

I soci, compreso il legale rappresentante di enti pubblici, privati, associazioni datoriali e di società, possono farsi rappresentare in assemblea, anche da non soci da questi delegati nelle forme di legge. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di cinque soci.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'allontanamento di uno o più soci nel corso dell'assemblea non può invalidarne la sua costituzione od impedirne il normale svolgimento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente ovvero ancora dall'amministratore più anziano di età e, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea stessa. Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea anche tra non soci e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori scelti nello stesso modo.

#### **ARTICOLO 16 - Validità dell'assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale;

- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci
- delibera su qualunque altro argomento che dal presente statuto non sia riservato all'assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentato.

Sia in prima sia in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ed aventi diritto al voto.

#### **ARTICOLO 17 - Validità dell'assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.

Salvi i casi in cui il Codice Civile o altre disposizioni, anche statutarie, prevedano specifiche inderogabili maggioranze, le deliberazioni dell'assemblea straordinaria il cui verbale è redatto da Notaio, tanto in prima che in ulteriore convocazione, dovranno essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

In caso di socio in conflitto d'interessi e in ogni caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non può esercitare il diritto di voto.

In ordine alla invalidità delle decisioni dei soci si applica l'art. 2479 ter del c.c.

#### **ARTICOLO 18 - Verbalizzazione delle deliberazioni**

Le deliberazioni delle assemblee, quando non è previsto per legge l'intervento del Notaio, debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **ARTICOLO 19 - Modalità di voto**

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, salvo che la maggioranza calcolata in conformità dei precedenti articoli 16 e 17, non richieda la votazione per appello nominale o a scrutinio segreto. Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione ma soltanto se nessun socio vi si oppone.

### **TITOLO IV**

#### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

##### **Articolo 20 - Amministrazione della società**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, nel rispetto delle disposizioni sulla parità di genere. I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno designati dall'Assemblea dei Soci secondo le seguenti modalità:

a) Membri statutariamente designati da Comuni tra >15% e <25% del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii;

b) Membri statutariamente designati da Altri Organismi di Enti Pubblici tra >15% e <25% del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni in tema di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii;

c) Membri statutariamente designati da Soci privati ≥60% del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prevedendo la seguente ulteriore suddivisione:

I. Membri statutariamente designati da Organizzazioni datoriali agricole tra >15% e <25% del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

II. Membri statutariamente designati dalle Associazioni di rappresentanza degli interessi della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici e da altri portatori di interessi collettivi presenti nel Partenariato Socio-Economico del PSR o nell'elenco CNEL tra >15% e <25% del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

III. Membri statutariamente designati da Soci privati diversi da quelli di cui ai punti precedenti ≥10% del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La nomina dell'organo amministrativo potrà essere disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea che comunque deve rispettare i limiti indicati nel presente articolo. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi, e così fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; l'assemblea può stabilire che gli amministratori durino in carica fino a revoca o a dimissioni. In ogni caso, gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione, qualora l'assemblea non abbia provveduto in sede di nomina dell'intero consiglio di amministrazione, elegge tra i suoi membri il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.

Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione. Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo, gli altri devono provvedere a sostituirli, con deliberazione approvata dall'organo di controllo purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. I soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci può riconoscere un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Nel caso di partecipazione a bandi o avvisi pubblici che prevedono specifiche limitazioni in materia, si farà riferimento ai relativi parametri in essi previsti.

Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

L'Assemblea, su proposta degli Enti Pubblici delibera sulla revoca dei propri rappresentanti anche prima della scadenza triennale.

Per quanto compatibili e riferibili alla specifica tipologia societaria, trovano altresì applicazione le disposizioni in tema di trasparenza di cui al decreto legislativo 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

A livello decisionale né le autorità pubbliche (definite conformemente alle norme nazionali) né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49 % degli aventi diritto al voto.

#### **Articolo 21 - Adunanza del consiglio di amministrazione**

Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dall'organo di controllo.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito a mezzo PEC (posta elettronica certificata) e con qualsiasi altro sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti dell'organo di controllo siano presenti o informati della riunione. In quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

A richiesta del Consiglio potranno partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, il Direttore Tecnico della Società Consortile, se nominato, e/o eventuali consulenti esterni. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche in audio conferenza o audio videoconferenza tra il luogo in cui si svolge e gli altri specificatamente individuati nell'avviso di convocazione, ovvero gli altri luoghi ove questi eventualmente si trovino a prescindere dalla comunicazione testé citata.

#### **Articolo 22 - Poteri dell'organo amministrativo**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di

compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può anche costituire uno o più comitati consultivi speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a parte anche persone estranee.

#### **Articolo 23 - Amministratore delegato**

Il consiglio di amministrazione potrà delegare alcuni dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione che assumerà la carica di amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il consiglio può sempre impartire direttive all'Amministratore delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega; non possono essere delegati: la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'assemblea di aumentare il capitale sociale, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, le decisioni in ordine alla fusione e scissione.

L'Amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo ogni tre mesi sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione anche sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Ciascun amministratore può chiedere all'amministratore delegato che siano fornite al consiglio informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che il presidente e/o l'amministratore delegato vogliano compiere prima che sia compiuta; sull'opposizione deciderà il consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 24 - Organo consultivo**

Il consiglio di amministrazione, al fine di meglio garantire l'approccio partecipativo nella fase di attuazione del PAL, può istituire la consulta permanente per lo sviluppo rurale.

Alle consulte possono partecipare gli operatori che concorrono al conseguimento degli scopi sociali o che abbiano titolo di interesse allo sviluppo locale delle aree interessate alle finalità sociali.

Le consulte operano quali "forum permanenti" e si riuniscono almeno una volta all'anno su convocazione del presidente del consiglio di amministrazione per esaminare e dibattere i resoconti ed i programmi consortili e le politiche di sviluppo promovibili.

Le consulte promuovono altresì programmi di comunicazione alle popolazioni ed ai soggetti potenziali motori di sviluppo locale, anche convegni, seminari e pubblicazioni monografiche. Le consulte nominano al loro interno un comitato esecutivo, con compiti di coordinamento, composto da un numero di membri stabilito dalla consulta stessa, e ne elegge il coordinatore.

Il Consiglio di Amministrazione nomina almeno tre componenti per ogni Comitato esecutivo.

#### **Articolo 25 - Comitato tecnico e direttore**

Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato tecnico-scientifico composto da un massimo di cinque membri esperti di chiara fama nelle materie dello sviluppo locale e della gestione di progetti integrati territoriali. Il comitato elegge al suo interno il coordinatore.

Il direttore, se nominato, può essere chiamato a partecipare ai lavori del comitato.

Il comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni ed ha compiti consultivi del consiglio di amministrazione, limitatamente alle valutazioni tecnico-scientifiche sui programmi di attività del consorzio, anche formulando proposte in merito.

Il Comitato:

- a) esamina le linee guida dei programmi annuali e a medio termine della società;
- b) fornisce pareri, ove richiesti, sui problemi tecnico scientifici all'assemblea, al Consiglio di amministrazione, al direttore;
- c) elabora schede di prevalutazione, presentazione e consuntivo con certificazione di qualità delle proposte, progetti, programmi esecutivi della società o a questi offerti da terzi;

Il consiglio di amministrazione può nominare direttamente, salvo altre procedure di nomina previste dalla normativa vigente, un Direttore Tecnico.

Al Direttore spetteranno tutte le funzioni inerenti l'attuazione dei programmi, piani e progetti esecutivi, una volta approvati dal consiglio di amministrazione. Il direttore coordinerà le attività svolte dal personale operativo e da strutture e consulenze esterne. Il direttore è responsabile del monitoraggio della gestione dei piani e dei progetti esecutivi approvati dal consiglio di amministrazione.

#### **ARTICOLO 26 - Compenso degli amministratori**

Agli amministratori, ed in particolare a coloro che saranno delegati di specifici incarichi o funzioni, potrà essere riconosciuta un'indennità o compenso, previa indicazione dell'assemblea, il tutto nei limiti delle disposizioni previste in materia per tempo vigenti.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

#### **ARTICOLO 27 - Verbalizzazione delle deliberazioni**

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo devono risultare da processi verbali che, trascritti su appositi rispettivi libri, tenuti a norma di legge, sono firmati dal presidente della seduta e dal Segretario. La funzione di segretario delle adunanze del consiglio di amministrazione può essere attribuita dallo stesso anche a persona che non faccia parte del consiglio.

### **TITOLO V-RAPPRESENTANZA**

#### **ARTICOLO 28 - Poteri di rappresentanza**

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonchè la firma sociale, spettano al Presidente e, in caso di impedimento di questo, al Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione determinandone le condizioni e le modalità potrà delegare i poteri di firma oltre che agli Amministratori Delegati, anche a Consiglieri e Funzionari della società.

### **TITOLO VI**

#### **ORGANI DI CONTROLLO**

#### **Articolo 29 - Sindaco e revisione legale dei conti**

L'assemblea può nominare, ai sensi dell'art. 2477 del c.c., determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo e/o un revisore.

L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi sociali, scadendo alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'organo di controllo può essere costituito in forma monocratica o collegiale; ove costituito in forma collegiale, ha funzioni di revisione legale dei conti. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina di un organo di controllo anche monocratico, si applicano le disposizioni previste per le società per azioni.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso fissato dall'assemblea ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

In presenza di organo di controllo monocratico i riferimenti del presente statuto ai sindaci si intendono relativi al sindaco unico.

I sindaci e/o il revisore sono rieleggibili.

### **Articolo 30 - Controllo dei soci**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

## **TITOLO VII BILANCIO ED UTILI**

### **Articolo 31 - Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società l'approvazione del bilancio può essere fatta entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; le particolari esigenze di cui sopra devono essere esposte dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite.

### **Articolo 32- Utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotti gli accantonamenti di legge, sono destinati allo svolgimento dell'attività sociale anche attraverso l'incremento del patrimonio netto aziendale.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo

comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità.

**TITOLO VIII**  
**SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**  
**ARTICOLO 33**

La Società si scioglie per i casi previsti dalla legge e dal presente statuto oltre che, ovviamente, nell'ipotesi in cui non fosse perseguibile l'oggetto sociale.

**ARTICOLO 34**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e l'eventuale compenso.

**ARTICOLO 35**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia, con prevalenza, se applicabili, per quelle che disciplinano i Consorzi.

**TITOLO IX**  
**DISPOSIZIONI FINALI**  
**Articolo 36- Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. La raccomandata può essere effettuata anche a mano.

- Tramite posta elettronica certificata indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata o semplice indirizzo mail del destinatario; le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso il registro delle imprese e, in mancanza, comunicati per iscritto alla società. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

**Articolo 37- Computo dei termini**

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

**Articolo 38- Nozione di controllo**

Ogniqualevolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "società controllate e collegate", per tale concetto si intende quello esplicitato nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.

#### **Articolo 39- Clausola arbitrale**

Le controversie che, in dipendenza dei rapporti sociali, insorgessero tra i soci, o tra questi e gli altri organi della società, oppure fra gli organi statutari fra di loro, oppure frai soci e la società, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, saranno deferite alla decisione inappellabile di tre arbitri nominati, su istanza anche di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno tra loro il Presidente del Collegio Arbitrale.